



**Oggetto: Convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico formative della scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera.**

Ufficio Proponente:	<b>Direzione Amministrativa</b>
Istruttore della pratica:	<b>Alessandra Savino</b>
Responsabile del procedimento:	<b>Ivan Alessandro Mazzoleni</b>
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	<b>Ivan Alessandro Mazzoleni</b>
<b>La delibera comporta impegno di spesa:</b>	<b>No</b>
<b>Modalità di Pubblicazione:</b>	<b>INTEGRALE</b>

**Proposta N° 1246 del 27-11-2024**

con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n.123/2011, conservata agli atti del presente procedimento.

**Attestazione di regolarità economico-contabile**

Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione  
Finanziaria e Contabilità:

**verifica di regolarità economica non prevista**

**Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio**

Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali:

**Mattia Longoni**

**Il presente atto è stato firmato dal Direttore Generale, acquisiti i seguenti pareri:**

Direttore Amministrativo **Ivan Alessandro Mazzoleni**

Direttore Sanitario **Michele Sofia**

Direttore Sociosanitario **Antonino Zagari**



**Oggetto: Convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico formative della scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera.**

## **IL DIRETTORE GENERALE**

### **Su proposta del DIRETTORE della Direzione Amministrativa**

**RICHIAMATA** la deliberazione aziendale n. 1 del 14.01.2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30.11.2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale n. 23/2019", di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31.12.2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

**VISTO** il D.Lgs. n. 368 del 17 agosto 1999, "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 98/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE";

### **RICHIAMATI**

- il Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 1° agosto 2005, n. 19729, "Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria", il quale prevede all'art. 2, comma 5, che almeno il 70% del complesso delle attività formative di cui al comma 4 è riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti pratiche e di tirocinio;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 29 marzo 2006, n. 30388, "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione" che indica i requisiti minimi della rete formativa, la quale deve essere dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti;

**OSSERVATO** che il D.I. n. 68/2015 prevede che ogni Scuola di Specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo le definizioni dell'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, di cui all'art. 43 del D. lgs. 368/99;

**CONSIDERATO** che, secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 13 giugno 2017, n. 402, recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione in area sanitaria, sono oggetto di accreditamento anche le eventuali strutture di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della rete formativa, c.d. strutture collegate, al fine di completare la tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione dei medici specializzandi;

**DATO ATTO**, altresì, che il Decreto Interministeriale sopra richiamato, dispone che le strutture



collegate debbano essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale, che una stessa struttura non possa essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi e che le strutture collegate per essere accreditate devono possedere standard generali e specifici rapportati alla capacità strutturale, tecnologica, organizzativa e assistenziale della struttura stessa;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 87 del 12 febbraio 2020, con la quale si era stabilito di rinnovare la Convenzione con la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università di Milano per un quadriennio, fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, la conclusione dell'anno accademico in corso di svolgimento;

**VISTA** la nota protocollo 27807 del 5 luglio 2024 con la quale l'Università di Milano ha richiesto a questa Azienda l'interesse al rinnovo della Convenzione con la Scuola di Specialità in Farmacia Ospedaliera ai fini didattici integrativi;

**CONSIDERATO** che l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza con nota prot. n. 29644 del 22 luglio 2024, ha manifestato il proprio interesse a rinnovare la richiamata Convenzione, in qualità di struttura collegata, mettendo a disposizione la U.O.C Farmacia, diretta dal Dottor Marco Ruocco, e contestualmente comunicando gli standard generali e specifici ai fini dell'accreditamento;

**DATO ATTO** che con successiva nota protocollo n. 46508 del 22 novembre 2024 l'Università di Milano ha comunicato che il Senato Accademico universitario, valutati i requisiti generali e specifici della U.O.C Farmacia di questa ASST, ha espresso parere favorevole all'accreditamento della stessa, richiedendo contestualmente la stipula della convenzione ad oggetto: "Convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico formative della Scuola di Specializzazione in Farmacia ospedaliera", allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**RITENUTO** di sottoscrivere la Convenzione tra l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Vimercate e l'Università degli Studi di Milano per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico formative della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, per la durata di 4 anni;

**DATO ATTO** che dall'adozione del presente provvedimento non scaturiscono oneri aggiuntivi a carico di questa Azienda;

**VISTA** la proposta n. 1246/2024 del Direttore Amministrativo con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 123/2011, conservata agli atti del presente procedimento;

**ACQUISITI** i pareri dei Direttori Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto di propria competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;

## **D E L I B E R A**

per le motivazioni in premessa indicate:



1. di sottoscrivere la convenzione ad oggetto: “Convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico formative della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera”, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con validità quadriennale dalla data di sottoscrizione;
2. di demandare tutti gli adempimenti successivi e conseguenti all'adozione del presente provvedimento al Direttore della U.O.C Farmacia, Dott. Marco Ruocco e alla Direzione medica di Prsidio di Vimercate, per la parte relativa all'organizzazione e gestione degli Specializzandi;
3. di dare atto che, per quanto inerisce la fruizione del Servizio mensa, gli specializzandi dovranno fare riferimento al vigente regolamento aziendale in materia;
4. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non scaturiscono oneri aggiuntivi a carico di questa ASST;
5. di dare atto che gli atti e i documenti inerenti il presente provvedimento sono archiviati nel faldone n. 20/2020 agli atti dell'Ufficio Grant Office e Collaborazioni Istituzionali;
6. di dare atto che, la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 – comma 6 – della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, come modificato dall'art. 1 comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge;
7. di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, Responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo, Dott. Ivan Alessandro Mazzoleni e che il Responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è la Dott.ssa Alessandra Savino, Referente Grant Office e Collaborazioni Istituzionali, Staff alla Direzione Amministrativa.

I seguenti Allegati sono parte integrante dell'Atto

SCHEMA SS FO-ASST  
Brianza.pdf

convenzione

a5307ab3d9602f59921a7abde610d50f9a8318bd8b39fad5efc2812d1cd774ec

Il Direttore Generale  
**Dr. Carlo Alberto Tersalvi**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO  
FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA**

**Tra**

l'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158 rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Marina Marzia Brambilla, nata a Milano il 02.06.1973, domiciliata per la sua carica in Milano, Via Festa del Perdono; (di seguito indicato Università)

**e**

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale - ASST Brianza, con sede a Vimercate (MB), via Santi Cosma e Damiano n. 10, (C.F. e P.IVA 09314320962), nella persona del Direttore Generale, Dott. Carlo Alberto Tersalvi, rappresentato per la firma del presente atto dal Direttore Amministrativo, Dott. Ivan Alessandro Mazzoleni, all'uopo delegato con nota prot. n. 1076 del 14/06/2024; (di seguito indicato Ente convenzionato)

**- congiuntamente "Parti" -**

**Visti**

- il D.M. del 29/03/2006 - Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione;
- la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 - *"T.U. delle leggi regionali in materia di sanità"*;
- il D.I. n. 68 del 4.2.2015 - Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

**Premesso che**

- l'art. 3 comma 3° del D.I. n. 68/2015 prevede che ogni Scuola di Specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo le definizioni dell'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del D.lgs. 368/99;
- le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con Enti pubblici e privati facenti parte della rete formativa al fine di potersi avvalere delle attrezzature e servizi logistici extra

universitari poste a disposizione per l'espletamento di attività didattico-formative professionalizzanti, degli specializzandi;

○ l'Ente Convenzionato con nota del 22.07.2024 ha manifestato l'interesse di contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale a favore degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera e intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e personale.

Viste le deliberazioni adottate dal:

- Consiglio della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera in data 12.09.2024 e successiva integrazione del 26.09.2024;
- Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in data 18.09.2024;
- Senato Accademico in data 22.10.2024;

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

#### Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2

#### Finalità

L'Ente Convenzionato consente all'Università degli Studi di Milano l'utilizzo delle strutture poste a disposizione per le attività didattico-formative della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, senza riserve o condizioni, fatte salve quelle esplicitate nel presente accordo.

Art. 3

#### Impegni assunti dalla struttura convenzionata

L'Ente Convenzionato per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, mette a disposizione le strutture, i servizi logistici e il personale facente capo alla S.C. Farmacia Ospedaliera e Farmacia

Territoriale specificata nell'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente atto. Tale allegato, previa intesa tra le Parti, potrà essere modificato o integrato in corso di convenzione.

L'Ente assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione di garantire lo svolgimento delle prestazioni indicate all'allegato "A"; inoltre assume l'obbligo di segnalare tempestivamente per iscritto all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione dello stesso, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 15 comma 2°.

L'Ente Convenzionato si impegna, altresì, a garantire la coerenza delle attività svolte presso la struttura convenzionata agli obiettivi didattici e formativi della Scuola.

#### Art. 4

##### Impegni assunti dall'Università

L'Università si impegna ad utilizzare le strutture nelle quali avviene lo svolgimento delle prestazioni di cui all'allegato "A", unicamente per l'espletamento delle attività didattico-formative degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, ai fini del completamento della formazione didattica e professionale.

#### Art. 5

##### Attività formativa

Ai sensi della vigente normativa la formazione specialistica degli specializzandi, nell'ambito della struttura convenzionata, comporta la partecipazione guidata e assistita a tutte le attività in essa espletate.

Le attività teoriche e pratiche si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici.

Il programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera è portato a conoscenza dello specializzando all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione dello stesso.

Nell'ambito della struttura convenzionata gli specializzandi sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

#### Art. 6

##### Modalità e termini dell'attività formativa

Gli specializzandi tenuti a frequentare la S.C. posta a disposizione per le attività professionalizzanti della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, svolgeranno i previsti compiti secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della Scuola con la Direzione Sanitaria dell'Ente, nonché con il responsabile della S.C. convenzionata.

Il dirigente responsabile della S.C. convenzionata, presso la quale lo specializzando espleta le attività professionalizzanti previste dal programma formativo, avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare allo stesso, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività dallo stesso effettuate.

L'Ente Convenzionato consente agli specializzandi di disporre di spazi fisici adeguati alle esigenze dello studio, di accedere alla mensa, di utilizzare il parcheggio, ove disponibile, e fornisce agli stessi camici contrassegnati da apposito cartellino personale.

Ogni anno la Direzione dell'Ente Convenzionato concorderà con l'Università il numero degli specializzandi che potranno frequentare la S.C. convenzionata.

Gli specializzandi sono tenuti, inoltre, all'osservanza delle disposizioni regolamentari eventualmente dettate dall'Ente ospitante.

#### Art. 7

##### Nomina dei professori a contratto e dei tutori

Le Parti convengono che all'inizio di ogni Anno Accademico, nel rispetto della normativa vigente nonché dei regolamenti universitari, l'Università su proposta del Consiglio di Scuola, d'intesa con la Direzione Sanitaria, potrà attribuire a personale esperto, operante presso la struttura convenzionata appartenente alla rete formativa della Scuola, la responsabilità di attività didattiche comprese nell'ambito dell'Ordinamento Didattico della Scuola: in tal caso, al richiamato personale esperto



verrà conferito l'incarico di professore a contratto. Con le medesime modalità l'Università potrà attribuire le funzioni di tutore.

A tale riguardo l'Ente Convenzionato autorizza sin d'ora i propri dipendenti che ne siano eventualmente interessati e risultino in possesso di idonea qualificazione professionale a partecipare all'attività didattica della Scuola.

La nomina dei professori a contratto e dei tutori non comporta alcun onere per l'Università.

#### Art. 8

##### Oneri delle parti contraenti

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l'Ente Convenzionato e per l'Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione dall'Ente stesso.

#### Art. 9

##### Copertura assicurativa

È a carico dell'Ente Convenzionato la copertura assicurativa per i rischi professionali connessi all'attività svolta dagli specializzandi, sia per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi sia per gli infortuni, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per il proprio personale secondo quanto disposto dall'art. 3 comma quarto del D. Interministeriale n° 68/2015.

#### Art. 10

##### Prevenzione e Sicurezza

Gli specializzandi, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente Convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, il rappresentante legale dell'Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma), quale datore di lavoro dell'Ente Convenzionato, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute degli stessi, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di

prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo.

Gli specializzandi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente ospitante.

#### Art. 11

##### Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione della presente Convenzione, a eccezione di quelle informazioni, dati, know-how e notizie per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e di quelle per le quali la parte da cui tali informazioni, dati, know-how, notizie provengono, abbia dato il proprio consenso scritto.

Le Parti si impegnano a non fare oggetto di utilizzazione dei dati sopra specificati, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e di custodirli e conservarli adottando misure di sicurezza idonee ad impedirne l'accesso non autorizzato da parte di terzi.

La presente clausola di riservatezza è a tempo indeterminato, anche dopo la cessazione del rapporto convenzionale.

#### Art. 12

##### Trattamento dei dati personali

Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento per i dati personali degli specializzandi ai fini dell'esecuzione delle esigenze didattico-formative di cui alla presente convenzione, si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016.

I dati oggetto di contitolarità trattati con modalità prevalentemente informatiche sono, quindi, tutti i dati personali necessari allo svolgimento delle attività professionalizzanti di tirocinio formativo da parte degli specializzandi della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera ivi compresi i dati

identificativi degli Interessati, le informazioni inerenti le attività pratiche svolte dagli specializzandi nell'ambito del proprio progetto di tirocinio, i giudizi espressi dai professori/tutor in merito a tale tirocinio e, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, ecc.

Nell'ambito della contitolarità, ciascuna Parte si impegna a raccogliere e a trattare i dati degli specializzandi ai fini dell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico in base alla convenzione e alla relativa normativa applicabile ed è responsabile solo per tale specifico trattamento; la condivisione di tali dati tra le Parti è limitata a quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione della convenzione, adottando misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati trasmessi.

Per tutti quanti gli altri trattamenti quali il trattamento dei dati relativi ai professori/tutor e soprattutto il trattamento dei dati dei pazienti, le Parti sono autonomi titolari del trattamento ed entrambi assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge.

In particolare, l'Ente Convenzionato è da considerarsi Titolare del trattamento dei dati dei tirocinanti trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria e ai fini assicurativi di polizza infortuni svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della cartella sanitaria), ai sensi dell'art. 10 della presente convenzione.

L'Ente Convenzionato si impegna a nominare gli specializzandi che svolgono le attività professionalizzanti presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E.. Gli specializzandi potranno accedere solo ai dati personali dei pazienti e, in generale, di terzi che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività poste ad oggetto del proprio tirocinio formativo, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare

l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari ex art. 9 del Regolamento UE, come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'Università rinvia alle informazioni in materia, elaborate dalla stessa e consultabili sul sito internet istituzionale alla pagina web <https://www.unimi.it/it/ateneo/normative/privacy> nella sezione "Le informative sulla privacy e la gestione dei dati": "Informativa per Enti in convenzione per attività di tirocinio (11 ottobre 2022)" per l'Ente Convenzionato, e "Informativa per studenti, laureati, partecipanti ai test di ammissione, studenti in mobilità internazionale (15 giugno 2022)" per i medici in formazione.

L'Ente Convenzionato, da parte sua, rinvia alle informazioni in materia elaborate dallo stesso e rese disponibili agli interessati sul proprio sito all'indirizzo <https://www.asst-brianza.it/web/> ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento U.E. n. 679/2016 (di seguito, quando richiamate congiuntamente alle informative rese dall'Università, "Informative").

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione.

Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento UE nei confronti di ciascun titolare, inoltrando la richiesta all'una o all'altra Parte, in qualità di titolari del trattamento, e/o ai rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati che sono stati nominati e che sono contattabili ai recapiti indicati nelle rispettive Informative.

Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e inserendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l'evasione delle richieste degli Interessati

entro il termine di legge, sull'intesa che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha ricevuto tale istanza o dal suo Responsabile della Protezione dei Dati.

Le Parti si impegnano altresì a gestire eventuali *data breach* secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra tempestivamente e senza ritardo ogni eventuale violazione.

Resta in ogni caso inteso che la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell'accordo di contitolarità contenuto nella presente clausola, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del Regolamento U.E. n. 679/2016.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente accordo/convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

#### Art. 13

##### Anticorruzione

Le Parti si impegnano all'osservanza delle rispettive "Sezioni Rischi corruttivi e trasparenza" contenute nei Piani Integrati di Attività e Organizzazione, ai sensi della legge n. 113/2021 pubblicati sui siti internet degli Enti, per quanto a ciascuna parte applicabili nell'esecuzione della presente convenzione.

Si impegnano altresì al rispetto dei Codici Etici e/o di Comportamento pubblicati sui siti internet degli Enti, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziale di conflitto di interesse.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Le Parti prendono atto della rilevanza dei contenuti degli atti richiamati nei commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

#### Art. 14

##### Durata

La presente convenzione entra in vigore al momento della sua sottoscrizione ed avrà una durata pari a quella del corso di studio di 4 (quattro) anni, fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso.

La convenzione potrà essere rinnovata previo nuovo accordo che dovrà essere formalizzato per iscritto dalle Parti.

L'Ente si impegna a comunicare all'Università, a mezzo PEC o Raccomandata R.R. almeno due mesi prima della scadenza della convenzione, la disponibilità al rinnovo.

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività professionalizzanti degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera le Parti concordano che gli effetti della presente convenzione sono prorogati fino alla sottoscrizione del nuovo accordo.

Qualora non intervenga la comunicazione di cui al comma 3°, la presente convenzione cesserà i suoi effetti alla naturale scadenza, ovvero a conclusione dell'anno accademico in corso.

#### Art. 15

##### Recesso

Le Parti hanno facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare a mezzo pec o raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, secondo le nuove normative, agli standard e ai requisiti minimi necessari per far parte della rete formativa della Scuola.

#### Art. 16

##### Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 17

Imposte

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo a cura e a spese dell'Ente Convenzionato, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014): l'Ente Convenzionato effettua il pagamento sulla base dell'autorizzazione n. 61/2016 del 29/01/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Vimercate.

Milano, lì .....

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI  
STUDI DI MILANO  
LA RETTRICE  
Prof.ssa Marina Marzia Brambilla

PER L'ASST BRIANZA  
Per delega del Direttore Generale,  
con nota prot. n. 1076 del 14/06/24  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Ivan Alessandro Mazzoleni

Allegati:

**Allegato "A"** (Prestazioni/Attività Assistenziali svolte presso la struttura convenzionata)

ALLEGATO "A"

**REQUISITI ASSISTENZIALI DELLA RETE FORMATIVA  
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA**

INDICARE LA DENOMINAZIONE  
DELL'U.O./S.C. POSTA A  
DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA

S.C. FARMACIA OSPEDALIERA E FARMACIA TERRITORIALE

CODICE AGENAS U.O.

DIRETTORE

DR. RUOCCO MARCO

STRUTTURA SANITARIA  
(ASST/ATS/FONDAZIONE/IRCCS/ECC.;  
in caso di articolazione in più sedi  
specificare il Presidio)

ASST DELLA BRIANZA

U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON ALTRA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DELL'ATENEO	SI	NO
SE SÌ INDICARE QUALI:	- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ..... - SCUOLA DI SPEC. IN .....	
U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI ALTRO ATENEO	SI ATENEO.....	NO
SE SÌ INDICARE QUALI:	- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ..... - SCUOLA DI SPEC. IN .....	

**Prestazioni/Attività Assistenziali svolte presso la struttura convenzionata**

AREA TEMATICA	REQUISITI ASSISTENZIALI	INDICARE VOLUME ANNUO DELLA STRUTTURA Tra parentesi è riportato il volume annuo minimo *	INFORMAZIONI RICHIESTE
INFORMAZIONE	Interrogazione di fonti informative, banche dati e metanalisi	n. 2000 ore (n 350 ore)	Elenco delle banche dati disponibili: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SBBL</li> <li>• Medline/PubMed</li> <li>• Cochrane Library</li> <li>• Embase</li> <li>• Codifa</li> <li>• Gallery (Farmadati)</li> <li>• CFO (Farmadati)</li> </ul>
	Attività di informazione passiva (aggiornamento)	n. 5000 ore (n 350 ore)	Valore complessivo delle ore dedicate alla informazione passiva (compresa ECM) dai farmacisti della struttura
	Partecipazione a progetti con la produzione di testi rivolti a sanitari o pazienti *	n. 10 (n 6 pubblicazioni)	Specificare pubblicazioni. <ul style="list-style-type: none"> <li>• PTO Farmaci</li> <li>• PTO Dispositivi Medici</li> <li>• Procedure/Istruzioni Operative</li> </ul>



FARMACO E DISPOSITIVO VIGILANZA	Monitoraggio di reazioni avverse da farmaci e da utilizzo di dispositivi medici	n. 600 ore (n 600 ore)	Ore dedicate alla sensibilizzazione degli operatori sanitari in merito alla problematica delle ADR
	Gestione dei flussi informativi di farmacovigilanza	n. 400 ore (n 350 ore)	Il responsabile aziendale della farmacovigilanza e della dispositivo vigilanza sono dirigenti farmacisti
	Produzione di reports informativi di feed-back destinati ai medici	n. 27 (n 12 report )	Esempio di report informativo inviato ai medici (sono da considerarsi anche le comunicazioni a medici e sanitari relative a feed back di segnalazioni di farmacovigilanza e vigilanza su dispositivi, anche riferite a comunicazioni AIFA) <b>Vedi Allegato 1</b>
	Partecipazione allo sviluppo di progetti di farmacovigilanza attiva	n. 3 (n 3 progetti )	Titolo dei progetti MEREAFaPS 5.0: <ul style="list-style-type: none"> <li>• MEREAFAPS</li> <li>• FARO</li> <li>• CRONICITA' SI CURA</li> </ul>
	Partecipazione ad interventi di vigilanza ispettiva nell'armadio farmaceutico di reparto	n. 35 (n 33 ispezioni)	Numero di ispezioni effettuate nell'anno precedente o altre forme di verifica tramite auto ispezione
AREA GESTIONALE E GOVERNO CLINICO	Partecipazione alla predisposizione di capitoli tecnici per l'acquisizione dei materiali sanitari	n. 15 (n 13 capitoli)	Capitolati tecnici predisposti mediamente all'anno negli ultimi anni
	Partecipazione alla gestione del Prontuario Terapeutico e del Repertorio dei dispositivi medici	n. 1500 ore (n 1200 ore)	Ore dedicate nella struttura per la gestione del PT (aggiornamento, revisione, informazione ai sanitari sui farmaci in uso in ospedale)
	Partecipazione a riunioni della commissione terapeutica locale	n. 10 (n 9 riunioni)	riunioni effettuate nell'anno per la gestione del PT, considerando anche quelle dei gruppi di lavoro specialistici (altre Commissioni interne)
	Gestione dei farmaci stupefacenti e psicotropi	n. 1200 ore (n 700 ore )	Ore dedicate nella struttura per tutto quanto riguarda l'approvvigionamento, la gestione ed erogazione di farmaci stupefacenti e psicotropi
	Analisi delle prescrizioni farmaceutiche ed elaborazione di report	n.12 (n 10 elaborazioni /report)	Elencare le tipologie di report ed analisi effettuate descrivendone il contenuto: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisi ABC consumi (analisi che permette di valutare l'impatto di alcuni prodotti presi in esame)</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisi consumi per codice strutturato (analisi che permette di valutare l'impatto di alcuni prodotti nei singoli centri di costo)</li> </ul>
MANAGEMENT	Attività di contabilità direzionale per centri di costo	n. 1000 ore (n 300 ore)	Ore dedicate nella struttura per attività di contabilità direzionale (p.es. valutazione consumi ospedalieri/dipartimentali/ di reparto o file F)
	Attività di programmazione e pianificazione del budget aziendale	n. 300 ore (n 300 ore)	Allegare esempio di scheda budget o prospetto consumi per Conto economico o Centri di costo <b>Vedi Allegato 2</b>
SPERIMENTAZIONE CLINICA	Valutazione di protocolli di sperimentazione	n. 25 (n 166 protocolli)	N° di protocolli presentati presso la struttura facendo riferimento anche ai relativi emendamenti
	Partecipazione a riunioni di un comitato etico locale	n. 15 (n 15 riunioni)	In considerazione della recente normativa e del nuovo assetto dei Comitati Etici, si devono intendere anche le riunioni di pre-istruttoria che si svolgono presso le segreterie/strutture afferenti.
	Gestione di campioni sperimentali	n. 10 (n 16)	N° sperimentazioni per le quali nell'ultimo anno sono stati gestiti campioni sperimentali (specificare se gestione in transito o per paziente)
	Verifica di Good Clinical Practices	n. 1 (n 3 verifiche)	Verifiche di GCP effettuate nell'anno considerando anche le verifiche fatte in collaborazione con monitor o auditor
	Produzione di report di attività di un comitato etico	n..... (n 3 report)	Specificare se la Farmacia ha la responsabilità della segreteria del CE. La Farmacia non ha la responsabilità della segreteria del comitato etico
	Partecipazione a studi multicentrici	n. 3 (n 3 studi)	Partecipazione attiva o gestione del farmaco per studi multicentrici (indicare un esempio) BAXDUO ARTIC Protocollo D6972C00003 codice EudraCT n. 2023-506457-38
PRODUZIONE MEDICINALI E TERAPIE PERSONALIZZATE	Produzione di preparati magistrali e officinali non sterili	n. 2.000 (n 700 preparazioni)	N° medio di lotti di preparazioni (anche ripartizioni) per anno considerando anche la produzione d'aria
	Produzione di preparati magistrali sterili	n. 20.000 (n 700 preparazioni)	N° medio di preparazioni per anno

	Documentazione processi di produzione dei medicinali	n. 20.000 (n 300 fogli di lavorazione ogni preparazione diversa vale per 1)	Esempio di foglio di lavorazione e di procedura operativa <b>Vedi Allegato 2</b>
	Controlli su ambienti, attrezzature e operazioni di preparazione	n. 400 (n 60 controlli)	Tipologia dei controlli effettuati sia su preparati sterili che non sterili <ul style="list-style-type: none"> <li>• taratura strumenti</li> <li>• controllo aria</li> <li>• controlli microbiologici</li> <li>• controlli visivi sacche</li> <li>• controllo foglio lavorazione e controllo etichette</li> </ul>
	Attività di monitoraggio dei pazienti trattati con terapie personalizzate	n. 200.000 (n 160 terapie personalizzate)	Elencare le tipologie di terapie personalizzate <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terapie oncologiche</li> <li>• Terapie con anticorpi monoclonali</li> <li>• Terapie antibiotiche</li> <li>• Preparazione terapie personalizzate in dose unitaria</li> </ul>
	Elaborazione di reports di analisi di pazienti trattati con terapie personalizzate	n. 10 (n 10 report)	Esempio di report delle attività di monitoraggio effettuata <ul style="list-style-type: none"> <li>• schede di monitoraggio AIFA</li> <li>• scheda di valutazione per l'utilizzo di alcuni antibiotici</li> </ul>
FARMACEUTICA TERRITORIALE (da compilare)	Attività di erogazione agli utenti del SSN di medicinali e altro materiale sanitario	n. 2000 ore (n 900 ore)	Ore dedicate nella struttura alla dispensazione dei farmaci e altro materiale sanitario (vale sia per ATS che per ASST)
	Monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva della spesa farmaceutica	n. 500 ore (n 900 ore)	Ore dedicata al monitoraggio delle prescrizioni (vale sia per ATS che per ASST)
	Controlli sulle prestazioni rese dalle farmacie aperte al pubblico, in regime convenzionale SSN	n..... ore (n 300 ore)	Controlli effettuati nell'anno
	Partecipazione a riunioni di commissioni e/o gruppi di lavoro interdisciplinari	n. 30 (n 10 riunioni)	Riunioni interdisciplinari effettuate nell'anno
	Analisi di atti amministrativi per	n..... ore (n 150)	Ore dedicate a questa attività

esclusivamente a cura delle A.T.S.)	farmacie e distribuzione all'ingrosso di medicinali	ore)	
	Monitoraggio dei dati di prescrizione attraverso l'interrogazione di banche dati	n..... ore (n 900 ore)	Ore dedicata all'analisi dei dati amministrativi di prescrizione
	Partecipazione a interventi di vigilanza ispettiva, inerenti il servizio prestato dalle farmacie aperte al pubblico e da grossisti e depositari	n..... (n 30)	Ispezioni effettuate nell'anno

(\*) Il volume annuo indicato nella presente tabella è da considerarsi il volume minimo necessario per poter garantire tutto il percorso formativo di uno specializzando da distribuire negli anni in funzione del piano formativo stabilito dal DM del 29 marzo 2006. L'indicazione di volumi inferiori non consente di garantire, per quella specifica area tematica, un tirocinio annuo completo e pertanto necessita l'assegnazione del tirocinio anche presso un'altra struttura.

numero farmacisti strutturati operanti nella struttura: 10

FIRMA E TIMBRO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Carlo Alberto Tersalvi)